

IN QUESTO NUMERO

1. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - **CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI.**
2. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI.**
3. Principali norme del D.L. Sostegni Bis in materia di lavoro e previdenza.
4. Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico 2021.
5. Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
6. Patronato Enapa indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo e della pesca.
7. Ministero Interno - Regolarizzazione stranieri – Chiarimenti.
8. Autonomi in agricoltura.



1) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna **CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI**

A norma dell'art. 10 dello Statuto della Confagricoltura sono convocate le Assemblee zonali per il rinnovo delle cariche sociali. Le elezioni si terranno a livello zonale sia per quanto attiene i Sindacati di Categoria sia per quanto attiene le Sezioni di Prodotto; parimenti, a livello zonale, sarà eletto il Comitato di Zona e le relative cariche.

I soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione i predetti organismi.

Le elezioni sono fissate per il giorno **venerdì 4 giugno 2021, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 17.30** e si terranno presso i seguenti uffici di zona:

- Ufficio zona di Bologna: via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo)
- Ufficio zona di Bazzano: via Calzolaro, n. 22, Bazzano (Bo)
- Ufficio zona di Imola: via Gronchi, n. 124, Imola (Bo) e recapito di Medicina, in via Cavallotti, n. 11
- Ufficio zona di S. Giorgio di Piano: via dell'Artigianato, n. 1, San Giorgio di Piano (Bo)
- Ufficio zona di S. Giovanni in Persiceto: Via Caboto, n. 18, San Giovanni in Persiceto (Bo)

Vista la situazione emergenziale COVID-19, per accedere agli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, ed - all'ingresso degli uffici - sarà rilevata la temperatura corporea.

I locali in cui si terranno le elezioni saranno igienizzati ed aerati.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani



2) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata per il giorno domenica 13/06/2021 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **venerdì 18 giugno 2021, alle ore 9.30** in 2° convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci., presso "Rocca Isolani" (via G. Garibaldi, n. 1, 40061, Minerbio), nel rispetto di tutte le normative igienico sanitarie dovute all'emergenza COVID-19.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2020
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021 – 2023: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti, degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
4. Varie ed eventuali

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

N.B. Si ricorda agli associati che, ai sensi del vigente Statuto della Confagricoltura di Bologna, **le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 3 giugno 2021, sottoscritte da almeno dieci soci.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Direzione di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it).

*Il Presidente
Guglielmo Garagnani*

3) Principali norme del D.L. Sostegni Bis in materia di lavoro e previdenza.



Ancora non si è asciugato l'inchiostro per la pubblicazione in Gazzetta (supplemento ordinario n. 120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione (Legge 21 maggio 2021 n. 69) di conversione del D.L. 22 marzo 2021 n.41, c.d. decreto "sostegni", che già avanza il decreto legge "sostegni bis".

Cassa integrazione

Il testo approvato dal consiglio dei ministri il 20 maggio u.s. prevede ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di

integrazione salariale; in specie la norma prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione, i datori di lavoro privati i quali nel primo semestre dell'anno 2021 abbiano subito una contrazione del fatturato almeno del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, hanno la facoltà di inoltrare all'INPS la domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di legge (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto "ristori bis" e la data del 31 dicembre 2021. Nella precitata ipotesi la riduzione media oraria non potrà essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Il decreto stanziava all'uopo, per il 2021, la somma massima di 557,8 milioni di euro.

Incentivo alla assunzione

Interessante appare, ad una prima lettura (anche se sono esclusi i datori di lavoro dell'agricoltura e domestici) la nuova norma prevista in materia di decontribuzione, denominata "contratto di rioccupazione"; il decreto legge prevede infatti, con efficacia sino al 31 ottobre 2021, la istituzione del contratto di rioccupazione che si sostanzia per essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (art.19 del D.Lgs. n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid -19.

Di fatto si tratta di un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova di sei mesi. Il contratto dovrà essere formalizzato tra le parti in forma scritta ai fini della prova.

Alla base del predetto contratto vi è la condizionante definizione, acquisito il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, volto al conseguimento in capo al lavoratore delle necessarie competenze professionali proprie del contesto nuovo lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi (di prova in sintesi); per questo lasso di tempo al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico azienda, restano da corrispondere i premi e contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

La norma prevede che per accedere al predetto contratto il datore non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi.

Nel caso in cui il datore proceda al licenziamento del dipendente nei sei mesi di prova o alla fine del periodo di inserimento questi dovrà versare la omessa contribuzione.

La norma prevede altresì alcuni casi di revoca dell'esonero. La norma non ha limiti di età, territoriali o di genere.

Se non diversamente previsto, al contratto di rioccupazione si applica, in toto, la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in materia di licenziamento illegittimo con relative sanzioni, al termine del periodo di inserimento le parti possono - ai sensi dell'articolo 2118 C.C. - recedere con preavviso dal contratto, continuando ad applicarsi la norma in esame qualora nessuna delle parti comunichi il recesso il rapporto prosegue come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una Tantum per turismo e spettacolo

La nuova disposizione prevede, in favore dei lavoratori dello spettacolo, già beneficiari dell'indennità in precedenza prevista e disciplinata dall'art.10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il riconoscimento di una somma una tantum indennitaria pari a euro 1.600.

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Il decreto in esame prevede ancora per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico ditta, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, sia pure con il limite del doppio delle ore di integrazione salariale

già utilizzate in precedenza (gennaio, febbraio e marzo 2021); da versare i premi INAIL.

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Allo scopo di sostenere i lavoratori, in questa complessa fase economica e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende aventi rilevanza strategica territoriale e che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, potrà essere autorizzata una proroga, per sei mesi, della CIGS.

Sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico

Il decreto prevede alcune disposizioni per sostenere, nel settore agricolo l'imprenditoria femminile e l'incremento occupazionale. In sintesi sono estese alle donne, senza limiti di età, le misure agevolative di sgravio contributivo INPS, già previste per l'avvio delle nuove imprese agricole per i giovani fino all'età di 40 anni.

Il decreto legge consente agli organismi pagatori di corrispondere, entro il 31 luglio di ciascun anno (sempreché perduri la pandemia) un'anticipazione (fino al 70%) sulle somme richieste con la domanda PAC. Per sostenere l'incremento occupazionale agricolo, salvi i criteri codicistici (art. 2135 c.c.) per il rispetto della prevalenza, il personale occupato nell'attività agrituristica è considerato lavoratore agricolo anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, il decreto assegna una nuova indennità "una tantum" pari a 800 euro, erogata a cura dell'INPS.

La somma non genera accrediti contributivi. I lavoratori per poter accedere alla provvidenza non dovranno essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione; la somma non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le altre provvidenze previste dal DL. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 10); la somma viceversa è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Il decreto prevede un limite di spesa (per l'anno 2021) di 448 milioni di euro.

La norma prevede che i lavoratori interessati debbano inviare la relativa domanda all'INPS entro il 30 giugno 2021; l'INPS provvederà ad emanare le relative norme procedurali e ad implementare la modulistica del caso.

Ai lavoratori autonomi della pesca compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta, per il mese di maggio 2021, un'indennità di 950 euro. La misura è finanziata con uno stanziamento, per il 2021, di 3,8 milioni di euro.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

In soccorso delle aziende appartenenti alle filiere dell'agriturismo e del vitivinicolo incluse le aziende produttrici di vino e birra ed individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12, si prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori e per il mese di febbraio 2021; da versare invece i contributi dovuti all'INAIL.

Analogamente l'esonero è previsto in favore degli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, sempre avuto riguardo alla contribuzione per il mese di febbraio 2021. L'esonero è finanziato 72,5 milioni di euro.

Reddito di Emergenza

Il decreto proroga anche il reddito di emergenza che, si ricorda, è una misura di aiuto alle famiglie e di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La misura dovrebbe riguardare periodi relativi a 4 mensilità (importo base di euro 400, moltiplicato per il coefficiente familiare, con un massimo di 800 euro, 840 euro se si è in presenza di disabili).

Blocco dei licenziamenti

Il decreto "sostegni bis" è ancora in itinere, e non risulta ancora approvato in Gazzetta Ufficiale, poiché a sorpresa il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha predisposto senza condivisione alcuna, in questi giorni, il blocco dei licenziamenti dopo il 30 giugno 2021. Il decreto "sostegni 1", appena convertito, infatti aveva risolto la questione licenziamenti: ivi si prevede un regime particolare (in questa emergenza COVID si ricorda che in Italia - unico paese al mondo - il blocco dei licenziamenti è in vigore da febbraio 2020), termine blocco al 30 giugno per le imprese del settore manifatturiero ed edilizio, 31 ottobre per i settori terziario e piccole imprese rientranti nel campo di applicazione della cig in deroga e del Fis.

La proposta di Orlando viceversa prevede nel caso di accesso dell'impresa alla cassa integrazione guadagni, con causale Covid-19, la proroga del blocco dei licenziamenti al 28 agosto; ancora se una impresa utilizza la cassa ordinaria non è tenuta al versamento delle addizionali e comunque non potrà procedere ai licenziamenti nel periodo di utilizzo della cig.

(M. Mazzanti)

4) Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico 2021.

Bando per la **concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico** - Annualità 2021. Scadenza **Domande fino alle ore 12:00 di lunedì 5 luglio 2021**

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con deliberazione di Giunta del 03/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bando per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico - Annualità 2021 nel territorio montano dell'Unione (pertanto nel territorio dei comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia, quest'ultimo per i territori delle municipalità di Savigno, Castello di Serravalle e Monteveglio).

Zone di intervento:

Sono soggetti a contributo gli interventi realizzati esclusivamente nelle zone ricomprese nel territorio montano dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (pertanto nei territori dei comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia, quest'ultimo per i territori delle municipalità di Savigno, Castello di Serravalle e Monteveglio).

Le zone soggette a interventi devono essere comprese all'interno di aziende iscritte all'Anagrafe

delle Aziende Agricole della Regione Emilia Romagna, avere il fascicolo aziendale validato e essere iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (se non esenti ai sensi delle vigenti norme).

Beneficiari:

Possono accedere ai contributi esclusivamente gli imprenditori agricoli, anche non professionali, per la realizzazione di interventi all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali



Interventi ammissibili in ordine di priorità

- sistemazione di piccoli movimenti franosi attivi;
- regimazione delle acque superficiali mediante apertura di fossi;
- manutenzione e pulizia di canalizzazioni preesistenti;
- consolidamenti spondali mediante realizzazione di piccole briglie, coperture diffuse e altre opere di difesa idraulica nei corsi d'acqua non demaniali;
- consolidamento di pendici instabili e di versanti soggetti ad erosione superficiale;
- inerbimenti, impianti di cespugli ed arbusti e rimboschimenti.

Importi ammissibili

Saranno ammessi interventi, escluso l'onere I.V.A., per un importo minimo di 2.582,29 euro e massimo di 10.329,14 euro all'interno dei quali potrà essere computato anche il costo delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc.) per un importo massimo ammissibile non superiore al 10 per cento dell'importo dei lavori.

L'onere IVA non è ammissibile a contributo.

Percentuale di finanziamento:

Ai progetti ammissibili, in ordine di graduatoria, verrà concesso un contributo del 40% (con le precisazioni di cui all'articolo 6 del bando).

Scadenza

Le domande di contributo dovranno pervenire, via PEC, al protocollo dell'Unione entro le ore 12:00 di lunedì 5 luglio 2021.

Per informazioni contattare ufficio forestazione Confagricoltura Bologna.
(C. Cervellati)



5) Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Per contrastare il commercio del legno illegale e valorizzare la filiera forestale è stato istituito il Registro nazionale degli operatori EUTR con Decreto Interministeriale del Mipaaf, di concerto con il Mef, per contrastare il commercio del legno illegale.

Attraverso l'integrazione con gli Albi regionali delle imprese forestali, l'iscrizione diretta degli operatori non iscritti agli Albi regionali e l'acquisizione annuale della banca dati dell'Agenzia delle Dogane per il legname di provenienza extra UE, il Registro sarà in grado di dare all'Autorità Competente ministeriale, responsabile dell'applicazione dell'EUTR in Italia,

un quadro completo degli interlocutori da supportare e stimolare alla corretta applicazione del Regolamento.

Il Registro sarà gestito attraverso un'apposita procedura informatica in ambito SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il cui sviluppo è già stato avviato, che prevede una iscrizione on line con modalità che saranno pubblicate sul sito del Mipaaf non appena la procedura sarà rilasciata e testata.

Solo dal momento della disponibilità di questa procedura di iscrizione scatteranno i termini che renderanno obbligatoria l'iscrizione al Registro.

Per informazioni contattare ufficio forestazione Confagricoltura Bologna.
(C. Cervellati)



6) Patronato Enapa indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Si comunica ai lavoratori OTD che il decreto sostegni bis prevede all'art.68. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, una indennità una tantum di 800 euro.

La domanda dovrà essere presentata con le modalità stabilite dall'Inps entro il 30 giugno p.v..

Le condizioni da rispettare sono:

- Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- Non essere titolari di pensione.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con l'intervenuta riscossione – alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni Bis – del RdC e del REM.

Infine l'indennità:

- non è cumulabile con le altre misure previste dall'art. 10 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
- è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità Inps (L. 222/84).

Il **patronato** è a disposizione per l'inoltro della domanda per quei lavoratori che hanno già usufruito dei nostri servizi per le domande di disoccupazione agricola.

(E. Sangiorgi)



7) Ministero Interno - Regolarizzazione stranieri – Chiarimenti.

Con recenti note circolari, il Ministero dell'Interno (n° 3020 del 21 aprile 2021 della Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo e nota datata 11 maggio 2021 della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie ed Integrazione) ha diramato chiarimenti per gli Sportelli Unici per l'Immigrazione (istituiti presso le Prefetture) in ordine al perfezionamento delle pratiche di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sulla base dell'art. 103, D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio), convertito nelle Legge n. 77/2020.

Con le predette circolari il Ministero dell'Interno fornisce alcune indicazioni in merito ai rapporti di lavoro agricoli a tempo determinato nella casistica, non infrequente, in cui, tali contratti di lavoro, al momento della convocazione delle parti presso la Prefettura, abbiano già esaurito i loro effetti, essendo terminato il rapporto per cessazione del termine originariamente fissato e ciò nelle more della procedura di regolarizzazione.

La prima nota, n° 3020 del 21.04.21, aveva stabilito che in tali casi la procedura di emersione poteva perfezionarsi solo nel caso in cui il rapporto di lavoro originario:

- venisse prorogato;
- ovvero rinnovato dal datore di lavoro originario o da un nuovo datore di lavoro (subentro).

In sostanza, mancando una figura datoriale (originaria o subentrata), che assumesse il lavoratore per il futuro, la citata circolare indicava, secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che non si poteva procedere alla regolarizzazione in quanto per l'ufficio non si "ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione".

Secondo la nota del 21 aprile, quindi, secondo il Ministero dell'Interno, la domanda di regolarizzazione del lavoratore avventizio agricolo andava respinta ed al lavoratore stesso non veniva rilasciato nessun permesso di soggiorno, nemmeno "per attesa occupazione".

Tale discutibile (ed alquanto restrittiva interpretazione) ha ovviamente sollevato criticità operative perché il caso soggetto ad analisi è alquanto frequente nel settore agricolo, proprio per le caratteristiche della stagionalità dell'occupazione del settore. Le rimostranze di molte organizzazioni, sia sindacali che del volontariato, hanno prodotto una rettifica.

Infatti, con la seconda circolare (dell'11 maggio), il Ministero dell'Interno ha rivisto il precedente orientamento, "a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell'emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro", ed "in considerazione del lungo tempo trascorso dall'invio dell'istanza e dell'alto numero di pratiche ancora in trattazione".

Con la nuova circolare, il Ministero (però, si noti, con altra Direzione Centrale!?) precisa che la regolarizzazione potrà avvenire anche in assenza di un nuovo contratto di lavoro; ai predetti lavoratori a termine, esaurita la procedura di regolarizzazione, potrà essere concesso un permesso di soggiorno "per attesa occupazione".

La nota del maggio conclude poi precisando che le domande eventualmente rigettate sulla base del precedente orientamento ministeriale saranno riviste, anche in via di autotutela.

Le stesse regole sono vevoli per il lavoratore domestico.

(M. Mazzanti)

8) Autonomi in agricoltura.

Con il nuovo Decreto Sostegni Bis, sono stati previsti de nuovi contributi a fondo perduto per gli autonomi in agricoltura.



Con l'articolo 68 comma 9, si vuole favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, con l'estensione alle donne , indipendentemente dall'età, delle misure agevolate finora riservate ai giovani agricoltori under 40, come stabilito dal dl 185 del 21 aprile 2000. E' previsto, infatti, per le nuove coltivatrici dirette/IAP di un esonero contributivo pari al 100% dei soli contributi INPS, resta esclusa la quota INAIL imputata ai soli CD.

Con l'articolo 70 comma 2 viene riconosciuto agli IAP, Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni, appartenenti alle filiere agrituristiche e vitivinicole, incluse le aziende produttrici di vino e birra (vedere codici ateco nella tabella E allegata), l'esonero della contribuzione dovuta per il mese di Febbraio 2021.

Tabella E – Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

(G. Fuzzi)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Questa testata è associata a



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/

